

proposta di legge n. 48

a iniziativa dei Consiglieri Talè, Urbinati, Traversini, Rapa

presentata in data 26 aprile 2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1990, N. 13
“NORME EDILIZIE PER IL TERRITORIO AGRICOLO”

Signori Consiglieri,

la proposta di modifica alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 "Norme edilizie per il territorio agricolo", si è ritenuta indispensabile per agevolare le procedure burocratiche per l'installazione di serre stagionali sui terreni agricoli da parte di coloro, che a vario titolo, imprenditoriale od altro, attuano coltivazioni di tipo stagionale, e che, per tale scopo, necessitano di strutture con coperture temporanee, per preservare le colture nei periodi di avversità meteorologica.

L'attuale legge, infatti, prevede per le serre stagionali, che queste possano essere realizzate solo a seguito dell'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di appartenenza.

Ci è sembrato eccessivo vincolare a tale iter la realizzazione di queste serre stagionali, che proprio per la loro natura di provvisorietà, devono poter essere installate con maggiore facilità, tenuto conto del limitato impatto ambientale che esse provocano. Aspetto, quest'ultimo, già recepito dal legislatore di molte altre Regioni italiane. Eloquente al riguardo, l'articolo 44, comma 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 della Regione Veneto che dispone: "Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso a costruire".

D'altro canto, si prevede di introdurre alcuni standard omogenei, disciplinati con apposito atto della Giunta regionale, al fine di regolare in

modo uniforme sul territorio marchigiano la realizzazione di tali strutture temporanee.

La proposta di modifica si è ritenuta opportuna, oltre che per gli aspetti meramente tecnici sopra evidenziati, anche per andare incontro ad esigenze di semplificazione della norma in questione, per agevolare lo svolgimento del lavoro quotidiano di categorie economiche, quali i piccoli e medi imprenditori agricoli, che si trovano ogni giorno a dover fare i conti con burocrazie eccessive, e anche estremamente dispendiose dal punto di vista economico.

Infine, considerando il loro carattere di precarietà (semplicemente infisse al suolo) si è ritenuto di dover escludere per le serre stagionali l'applicazione della normativa sismica e, in particolare la necessità del deposito della pratica sismica da cui attualmente sono esentate soltanto le installazioni di serre stagionali inferiori ai 12 metri quadrati di superficie.

La presente proposta di legge è costituita da due articoli. Nel primo si definiscono le tipologie di serre stagionali e si indicano i contenuti della comunicazione, che i proprietari di terreni o gli aventi titolo, dovranno presentare agli uffici comunali preposti. Nel secondo, a proposito delle zone dichiarate sismiche, si stabilisce che il rispetto della normativa sismica non è dovuto per le serre stagionali.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 13/1990)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) è sostituita dalla seguente:

“a) serre stagionali destinate a colture protette, serre temporanee semplicemente ancorate al suolo senza modifica dello stato dei luoghi, con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell'anno e, pertanto, con copertura stagionale. La stagionalità della copertura è da riferirsi alla possibilità di rimozione delle stesse coperture al di fuori dei periodi stagionali in cui si attua la semiforzatura o forzatura delle coltivazioni, mediante rimozione del film plastico o mediante il suo avvolgimento lateralmente alla serra medesima;”.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 13/1990 è sostituito dal seguente:

“3. La realizzazione delle serre di cui alla lettera a) del comma 2 può avvenire in qualunque area compresa nelle zone agricole, previa comunicazione agli uffici comunali preposti, a firma del proprietario o avente titolo, secondo le modalità semplificate ed i contenuti definiti dalla Giunta regionale. In particolare, la comunicazione contiene i seguenti elementi:

- a) descrizione sommaria della serra stagionale e breve esposizione delle esigenze produttive;
- b) dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione;
- c) dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo;
- d) data in cui si prevede di installare la serra stagionale;
- e) dichiarazione della tipologia di installazione: nuova installazione o rinnovo di precedente e relativa scadenza;
- f) indicazione della superficie agricola totale interessata;
- g) dimensione e materiali delle serre stagionali da installare;
- h) dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o in alternativa estremi dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 13/1990)

1. Il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 13/1990 è sostituito dal seguente:

“4. Nelle zone dichiarate sismiche si osservano, per le altezze e le distanze tra i fabbricati, le norme più restrittive eventualmente stabilite dalla legislazione vigente. Il rispetto della normativa sismica non è dovuto per le serre stagionali definite dall’articolo 10.”.